



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
Ufficio ECOLOGIA

Parabiago, 18-06-2020

ORDINANZA N° 85

OGGETTO: *RIAPERTURA PARCHI GIOCO COMUNALI*

IL SINDACO

Visti gli articoli 16 e 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) (pubblicato su GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) che prevede, tra l'altro, l'accesso condizionato ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Viste le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 11.6.2020;

Richiamate la propria Ordinanze n. 60/2020 e 63/2020 in materia;

Atteso che l'Amministrazione comunale, in coordinamento ed in sinergia con AEMME Linea Ambiente srl, società gestore dei servizi di igiene ambientale e con l'Unità di Crisi locale, ha elaborato le regole e predisposto le attività necessarie per consentire l'utilizzo in sicurezza delle aree suddette, assicurandone la vigilanza, la pulizia e la sanificazione con la frequenza necessaria, nonché la completa informazione per l'utenza;

Richiamato il Principio di Precauzione, di cui alla Conferenza di Rio de Janeiro 1992;

DISPONE:

1. con **effetto dal 22 giugno 2020** l'accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' altresì consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
2. l'accesso e l'utilizzo delle predette aree gioco dovranno avvenire nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia, riportate nell'allegato 8 al DPCM 11.06.2020, nonché del protocollo predisposto sulla base delle vigenti normative e delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 16 del DPCM 17.05.20, entrambi tali ultimi documenti allegati al testo della presente ordinanza;
3. sono approvati i modelli di cartelli/avvisi allegati al presente atto, i quali - insieme al protocollo ed al testo delle misure di cui al punto precedente - dovranno essere affissi in adeguato numero di esemplari e mantenuti in modo ben visibile presso le aree suddette, affinché gli utenti possano agevolmente prenderne completa conoscenza;
4. con l'ingresso e la permanenza nell'area gioco l'utente implicitamente accetta di rispettare le misure previste nei documenti di cui al precedente punto 2.;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

5. la società AEMMA Linea Ambiente srl, gestore dei servizi di igiene ambientale sul territorio comunale, con sede Legale in via Crivelli 39 - Magenta (Mi) e sede operativa ed amministrativa in Legnano (MI), Via per Busto Arsizio n. 53 assicurerà, sulla base degli accordi intervenuti con il Direttore operativo della società medesima, l'attività giornaliera di pulizia delle aree stesse;
6. la società AMGA Legnano spa gestore dei servizi di manutenzione verde pubblico con sede Legale e sede operativa ed amministrativa in Legnano (MI), Via per Busto Arsizio n. 53 assicurerà l'attività periodica di monitoraggio e manutenzione delle attrezzature ludiche e manutenzione delle aree verdi;
7. sono revocate le precedenti Ordinanze n. 60/2020 e 63/2020 per quanto concerne l'accesso alle aree gioco;

INFORMA CHE:

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza ed ai suoi allegati è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni del presente provvedimento saranno destinate ad incrementare il Fondo comunale a sostegno del reddito istituito dall'Amministrazione per concorrere a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE:

3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per tutto il periodo della sua efficacia;
- l'affissione in adeguato numero di esemplari ed il mantenimento in modo ben visibile, presso le aree suddette, dei cartelli/avvisi predisposti sulla base dei modelli allegati al presente atto, affinché gli utenti possano agevolmente prenderne completa conoscenza;
- che il Corpo di Polizia Locale di Parabiago e chiunque vi sia tenuto vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;
- che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Milano;
 - alla Polizia di Stato;
 - al Comando Carabinieri territorialmente competente;
 - al Corpo della Guardia di Finanza;
 - al Corpo di Polizia Locale di Parabiago;
 - al Settore tecnico del Comune di Parabiago;
 - alle Società partecipate Aemme Linea Ambiente e AMGA Legnano Spa.

IL SINDACO
Arch. Raffaele Cucchi

Allegati:

- A) Protocollo relativo all'area gioco
- B) Misure Igienico-Sanitarie di cui all'allegato 16 del DPCM 17.05.20;
- C) Cartello distanza di sicurezza;
- D) Cartello evitare assembramenti;
- E) Cartello mascherina;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).